

Tribunale di milano

Sezione IV penale

Il collegio, composto da Dr Oscar Magi, presidente, D.sse Mariateresa Guadagnino e Monica Amicone, giudici a latere,

nel procedimento penale a carico di Berlusconi Silvio e Paolo, ha emesso la seguente

Ordinanza

A scioglimento della riserva presa all'esito dell'udienza del 26 aprile u.s.,

in merito alla questione sollevata dalla difesa degli imputati nel presente procedimento , e cioè la richiesta di ascoltare i testi comuni indicati nella propria lista ed in quella del PM, come esame diretto, all'esito della fase processuale di ascolto dei testi dell'accusa, e nell'ordine preferito dalle difese medesime,

ascoltato il parere del PM che ha richiesto di respingere la pretesa difensiva, ed il parere della parte civile che si è rimessa alle valutazioni del tribunale, si osserva quanto segue:

- La questione prospettata dalla difesa degli imputati, a parere del collegio, non trova una diretta ed esplicita risposta nelle norme di legge (artt. 493,496,497 CPP) che regolano la materia , ma deve ricavarsi dal complessivo coacervo significativo ed ermeneutico che le norme in questione, (in uno con quelle costituzionali , e segnatamente l'art. 111 della Cost), delineano per i corretti comportamenti delle parti nel corso del giudizio dibattimentale .
- In questo senso devono evidenziarsi sia il fondamentale principio del contraddittorio dibattimentale (art. 111 Cost. commi 2 e 4), sia il principio della ragionevole durata del processo (ugualmente contenuto nel comma 2 del citato art. 111 Cost).
- E' peraltro evidente a questo collegio che, essendo ambedue i principi di rango costituzionale, gli stessi possano e debbano trovare un equo contemperamento nell'iter procedimentale, e che tale contemperamento sia inevitabilmente demandato in primis alla interpretazione delle norme processuali vigenti, alla luce del loro complessivo significato ermeneutico, sia alla intelligenza e duttilità degli interpreti.

- Nel caso in questione, non vi è dubbio che il codice di rito preveda, agli artt. 496 e 497 CPP, che l'istruzione dibattimentale inizi con l'assunzione delle prove richieste dal PM, nell'ordine da lui prescelto.
- Tale struttura procedimentale non può costituire (e non costituisce) un " vulnus" alla difesa dell'imputato che, anzi, è garantita proprio dal fatto che sia l'Accusa a dover provare gli elementi a carico e che, quindi, tali elementi debbano essere esaminati dal tribunale prima degli elementi a difesa.
- La difesa conserva, di diritto, la possibilità di poter contro esaminare i testi dell'accusa , controesame che, nella fondamentale funzione metodologica del contraddittorio, garantisce una parità di posizioni tra le parti ed una immanente dialettica difensiva .
- E' ben vero che la difesa può indicare (e molto spesso capita che indichi) gli stessi testi del PM nella propria lista (assai frequentemente sugli stessi capitoli di esame del PM), ma tale indicazione, lungi dal costituire un " minus" procedimentale, garantisce la possibilità alla parte difensiva non solo di contro esaminare i testi del PM, ma di poter spaziare (anche nel controesame) in territori narrativi che l'accusa non ha voluto o potuto esplorare.
- La difesa, nel presente procedimento, ha invece formulato richiesta di effettuare l'esame diretto del teste , comune al PM, già esaminato dal pm, e controinterrogato dal difensore, solo all'esito del "caso" del pm, quindi successivamente all'esame di tutti i testimoni richiesti dall'accusa e dalla parte civile, e in esito all'esame dell'imputato.
- Rileva, a sostegno della sua richiesta, che l'effettuazione dell'esame diretto, anche da parte del difensore, del testimone comunemente richiesto dalle parti, costituisce un'anticipazione della facoltà di esaminare i testi richiesti nell'ordine prescelto da parte del difensore, da esercitarsi nel momento dell'esame dei testi della difesa, e ha l'effetto di stravolgere la possibilità di scegliere l'ordine medesimo, e di ledere pertanto la strategia processuale individuata dal difensore.
- Sul punto, occorre rilevare che la prassi di anticipare l'esame diretto del difensore del teste comunemente richiesto dalle parti, corrisponde ad una prassi quotidianamente adottata, su consenso delle parti, in ossequio al principio posto dall'art 493 comma 2 c.p.p., e ha l'effetto di evitare che coloro che sono chiamati a deporre da tutte le parti, o dalla sola accusa e difesa, non

siano sottoposti a due non contestuali esami diretti, e siano pertanto necessitati a comparire, in due diverse occasioni nel corso del medesimo dibattimento.


- Si evita, in questo modo, un rallentamento del dibattimento medesimo, che diventa inevitabile, sia in relazione alla evidente necessità di ripetere le medesime domande, già fatte, nel corso dei due differenti esami della medesima persona, sia in relazione al duplicarsi delle possibilità di impedimento da parte del medesimo teste, di cui si deve assicurare la presenza per due volte nel processo.
- Tali considerazioni non appaiono affatto di poco momento, e avvalorano la validità della prassi comunemente adottata, posto che, secondo una lettura costituzionalmente orientata dei principi processuali, deve aversi riguardo al principio della economia processuale posta dall art. 111 Cost. allorchè naturalmente, non sia lesiva del diritto dell'imputato al giusto processo.
- Ciò detto, occorre rilevare che, in primo luogo, sfugge la distinzione, avvalorata dalla difesa ai fini della sua pretesa, tra l'esame diretto, svolto dalla parte che ha chiesto la prova, e il controesame, che consiste nella facoltà della parte che non ha chiesto l'esame di porre domande al teste, (al di là del divieto, valevole per il solo esame diretto, di domande suggestive).
- Al riguardo, occorre evidenziare che, sul punto, è stato espressamente rilevato dalla S.C. che non è possibile distinguere sul piano logico l'esame diretto e il controesame:
- "In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal "caso" che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato, sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, cod. proc. pen., assegna la precedenza alla pubblica accusa". Cfr. Cass. Sez. 6, 08/07/1998, n. 9901 Rv. 213052, Passaro
- Inoltre, va considerato che il diritto di iniziare per primo, del P.M., limita di per sè, inevitabilmente, la strategia processuale della difesa.
- Infatti, il PM ha, secondo il codice, il diritto di sentire per primo i testi che ritenga rilevanti e che siano ammessi dal Tribunale, e di formulare loro tutte le domande che ritenga opportune, e rientrino nei capitoli di prova ammessi,

anticipando temi comuni alla difesa; con ciò inevitabilmente andando ad incidere sull'eventuale "effetto sorpresa" che la tutela del diritto alla strategia processuale della difesa nella scelta dell'ordine dell'esame dei testi sembra evocare.

- Questa posizione processuale spetta di diritto all'accusa, ed è un preciso corollario del diritto, posto a tutela dell'imputato, di parlare per ultimo, a propria difesa.
- Sulla base di tali considerazioni, non sembra quindi a questo collegio che sia possibile ammettere un separato ed ulteriore potere difensivo di ricitare il teste già indotto dal PM e già controesaminato dalla difesa, per poter svolgere il proprio esame diretto .
- Oltre alle considerazioni già svolte in tema di art. 111 Cost., deve ritenersi che tale potere sia escluso dal principio generale di economia processuale e di concentrazione dell'istruttoria dibattimentale, principio che sovrintende, in modo chiaro ed evidente, a tutte le attività delle parti nel processo penale.
- Tutto ciò, naturalmente, A meno che la necessità di effettuare (nuovamente) l'esame del teste comune sia sorta all'esito dell'esame di tutti i testi del PM, necessità da provarsi caso per caso da parte di chi abbia interesse ad un nuovo esame (anche sulla base del disposto dell'art. 507 CPP).
- In sintesi, e concludendo, al di là delle possibili eccezioni già citate, deve ritenersi che la pretesa difensiva non sia accoglibile , perlomeno in via generale ed astratta.
- I difensori degli imputati sono quindi invitati , all'esito dell'esame e controesame di testi comuni a quelli del PM, ad esaminare direttamente i testi medesimi.
- Gli stessi difensori potranno comunque, all'esito complessivo dell'istruttoria del PM , rappresentare a questo collegio la necessità di risentire uno o più testi comuni , su circostanze emerse nel corso dell'istruttoria medesima che non abbiano fatto oggetto del complessivo esame del teste .

P. a. u.

si dispone come in motivazione.



ferre

Ortolani
Ortolani